Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del Registro

OGGETTO: Costituzione Società Consortile per Azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti deliberazione del C.C. n. 60 del 20.9.2012 – Modifica e integrazione

ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è e si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione ☐ prosecuzione nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	X		***11.*** CASTRONOVO SANTORO	X	
2. RUFFINO CARMELA	X		***12.*** PACE LETIZIA	X	
3. DICEMBRE ORLANDO	X		***13.*** VINCI AGATA	X	
4. ALOTTO CALOGERO	X		***14.*** VOLPE ANTONINO	X	
5. VITELLO DESYREE	X		***15.*** MELI MATTEO	X	
6. CATANIA SALVATORE	X		***16.*** MONTALTO SALVATORE	X	
7. VACCA SALVATRICE	X		***17.*** MALLUZZO CALOGERO	X	
8. INGUANTA MARIACONCETTA	X		***18.*** RUME' MAFALDA	X	
9. INCARDONA ROSARIO	X		***19.*** BRUNA ROSARIO	X	
10. MESSINESE SALVATORE	X		***20.*** CASTELLINO GIULIO VINCENZO MARIA	X	

Assume la Presidenza il Sig. Messinese Salvatore

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 20 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI ATTO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 20 SETTEMBRE 2012 - MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Il Dirigente del Settore UT.C.

Premesso che:
questo Ente con deliberazione del Commissario straordinario n. 60 del 20 settembre 2012, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 comma 1 e 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, aveva deliberato di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 1 denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" una società consortile per azioni, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.1 denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima, nonché il relativo Statuto e Atto costitutivo;

Considerato che il quadro normativo di riferimento è stato recentemente novellato dalla legge regionale n. 3/2013 del 09/01/2013 e che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha emanato una direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti – Circolare Prot. n.221 dell'1/02/2013;

Che con la citata Direttiva, al fine di consentire una più snella strutturazione generale delle SRR, l'Assessorato Regionale prevede la possibilità di adottare lo schema di Statuto di Società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a euro 10.000,00;

Che la stessa Direttiva precisa che per soci delle SRR dovranno intendersi i Comuni consorziati e non già i sindaci e che, in conseguenza, la carica di amministratore non può corrispondere con la figura fisica di sindaco , ma solo con chi dal comune viene designato quale amministratore , il cui potere di nomina appartiene all'assemblea dei soci delle SRR e che conseguentemente le previsioni statutarie di cui al comma 1 dell'art.17 dello schema di statuto s.r.l., predisposto dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, deve intendersi non conforme al disposto di cui all'art.6, comma 4 della legge 9/2010;

Ritenuto di fare proprie le indicazioni di cui alla Direttiva Assessoriale;

Dato atto che al punto n. 3 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale tenutosi in data 29/8/2013 era stato inserita proposta di deliberazione avente il medesimo oggetto della presente e che il punto non è stato trattato perchè era intervenuta la nota del Dipartimento Regionale acqua e Rifiuti prot. n. 32588 del 13/8/2013 che disponeva il ripristino della validità della precedente delibera n. 60/2012;

Considerato che nel corso della riunione del Sindaci della Provincia indetta con nota del Commissario Straordinario della Provincia, prot. n. 24033 del 16/9/2013 tenutasi in data 19/9/2013 è stato deciso di uniformare i due ATO della provincia nel senso di costituire le rispettive S.R.R. sotto la forma della Società Comsortile per Azioni;

Vista la nota dell'Assessore Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti, prott. n. 36061 del 17/9/2013, che contiene direttive nel senso sopra descritto;

Considerato

Che occorre, quindi procedere alla modifica della deliberazione del Commissario Straordinario , n.

60 del 20 settembre 2012, ed adottare lo schema di Statuto e di Atto Costitutivo di società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale pari a euro 10.000,00 al posto dello schema di Statuto e di Atto Costitutivo di società consortile per azione con capitale sociale pari ad euro 120.000,00;

Che occorre procedere alla modifica del comma 1 dell'art.17 dello schema di Statuto s.r.l. predisposto dall'Assessorato Regionale, nel senso indicato nella Direttiva;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

di adottare la seguente delibera:

2. Abrogare la parte della delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20/09/2012 ove si approva lo schema di atto Costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N. 1 – Agrigento Provincia Est" ;
3. Approvare lo schema di Atto Costitutivo della società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N. 1 – Agrigento Provincia Est" che consta n.11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale ;
4. Abrogare la parte della delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20/09/2012 la ove approva lo schema di statuto della società consortile per azioni " Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N. 1 – Agrigento Provincia Est";
5. Approvare lo schema di statuto della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N. 1 – Agrigento Provincia Est" che consta di n.29 (ventinove) articoli che si allega alla presente sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale;
6. Fissare il capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata in Euro 10.000,00;
7. Abrogare la parte della delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20/09/2012 che suddivide il capitale sociale in 10.000 azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici);
8. Determinare in Euro 693,98 la quota di partecipazione societaria dell'Ente, pari al 6,940% del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata, fissato in Euro 10.000,00;
9. Fare salvo tutto quant'altro contenuto nella citata delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20/09/2012 che non sia in contrasto con la scelta di costituire una società consortile a responsabilità limitata.
10. Dare atto che le spese derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge per la costituzione della S.R.R. - A.T.O. N. 1, trovano copertura al cap. 7011 cod. 1090508, nel bilancio d'esercizio anno 2012, giusta impegno 33327/2012, come indicato nella delibera del Commissario Straordinario n.60 del 20/09/2012.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

Il Capo Settore U.T.C.
F.to Arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott.Rosario Zarbo

ALL. A

A.R.Repertorio n. Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.r.l.
DENOMINATA
"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____del mese di_____ in _____, via_____
davanti a me dott. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile di _____,

sono presenti:

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del _____;

Il Sig. _____nato a _____il_____, e domiciliato presso la residenza della Provincia Regionale di_____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n_____del

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono

VISTO

l'art.6 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate ""Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

l'art. 7 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle società ""Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" denominate S.R.R.;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti ***"Comune di*** _____ ***ecc.*** come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti " in sigla "S.R.R. _____ ".

Art. 2

SEDE: La società ha sede in _____.
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in via _____.

Art. 3

DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 4

CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è ripartito in quote così come determinate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 Aprile 2010 e dettagliatamente riportato nello Statuto.
Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:
"Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Provincia di _____ euro_____,
I comparenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato presso la "Banca _____come da ricevuta in data _____, che in originale mi viene esibita.

Art. 5

OGGETTO: La società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10.
La S.R.R., inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo

dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità:

11. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
12. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
13. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;

i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010;

Art. 6

AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di_____

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt. 18-22 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Art. 7

L'Organo di controllo è composto da un membro effettivo in persona del Sig.:

L'Organo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al_____ ed avrà anche la funzione di revisione legale dei conti.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre _____ (_____).

Art. 9

STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor _____ per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro _____ (_____) e sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.TO

ALL. B

STATUTO

DELLA

SOCIETA' CONSORTILE S.r.l.

"S.R.R. A.T.O. n. 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "***Comune di*** _____ ***.....ecc.,*** una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: S.R.R. per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. A.T.O. n. 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di _____, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della l.r. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010 .
c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli

utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

11. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
12. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
13. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Comune di Palma di Montechiaro - Abitanti 24109 Euro 693,98 (Euro seicentonovantatre/98).

Totale quota Provincia Euro 500,00 (cinquecento/00)

Totale Quote Comuni Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della l.r. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonchè gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno

dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 – SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO A.T.O. n. 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

14. l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
15. il Presidente;
16. il Consiglio di Amministrazione (art.2475 c.c.);
17. Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).
Ai sensi dell'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2 c.c.
Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai comuni soci.
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c..
Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei

presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.
Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

ART. 19 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

ART. 20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.
L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l' acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.
Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare imme-diatamente l'Assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.
Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.
Il Presidente:
a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
b) sovrintende al regolare andamento della Società;
c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 23 – ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLO.

All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c. .
L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.

ARTICOLO 24 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c. .
Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche 1a cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 26 – NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare

funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni dì cui al comma precedente.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale C.C. n.46 del 25.9.2013;

Si passa alla trattazione del 3° punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto ***"Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Delibera del C.C. n. 60 del 20.9.2012 – Modifica ed integrazione".***

Il Presidente invita l'Ing. Capo Arch. Lo Nobile a relazionare sull'argomento.

Ultimata la lettura interviene il consigliere Castellino il quale comunica il suo voto favorevole relativo all'argomento in oggetto e a quello successivo.
Rileva la necessità di garantire i livelli occupazionali.

Il consigliere Alotto chiesta ed ottenuta la parola fa presente che le Commissioni hanno valutato attentamente l'atto di indirizzo impartito dal Sindaco tendente a ridurre i costi attuali a fronte di un servizio pessimo.
Questo nuovo sistema consente di avere una gestione singola del servizio di raccolta. Rileva che le persone che ricoprono gli attuali posti amministrativi faranno di tutto per mantenere i livelli occupazionali tenendo in debito conto i costi relativi .

Il Sindaco in merito alla questione sollevata dal consigliere Castellino fa presente che l'Assessorato regionale entro il 10 ottobre proporrà modalità alternative di smaltimento e su questo indirizzo si muoverà l'amministrazione comunale.

Si allontana il consigliere Incardona – Presenti 19.

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito;

Consiglieri presenti 19
Voti favorevoli 18
Astenuto 1 (Bruna)
Assente 1 (Incardona)

La proposta viene approvata.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

La votazione espressa per alzata e seduta all'unanimità dei presenti viene dichiarata immediatamente esecutiva;

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
Visto il parere dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della Commissione consiliare competente;
Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la ***"Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Delibera del C.C. n. 60 del 20.9.2012 – Modifica ed integrazione".***

Di dare al presente atto l'immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Messinese Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Barletta Margherita

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 26.9.2013

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore